

STATUTO REGIONALE

FISM PUGLIA

Federazione italiana scuole materne (FISM) – Regione Puglia

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1. Costituzione e durata

1 - La Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Puglia (che assume la denominazione FISM Puglia, Federazione Italiana Scuole Materne – Regione Puglia), è l'organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole dell'infanzia non statali che si qualificano autonome, paritarie e non, e orientano la loro attività alla educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.

La Federazione non ha fini di lucro e aderisce alla F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne (Fondata a Roma il 1° marzo 1974).

2 - La sua durata è illimitata. La sua sede è in Foggia alla Via Oberdan n.13. La variazione della sede sociale all'interno dello stesso Comune può essere effettuata con delibera del Consiglio regionale e non richiede variazioni statutarie.

3 - Le scuole dell'infanzia aderenti alle FISM provinciali possono promuovere servizi integrati di accoglienza per bambini di età inferiore a quella prevista per l'ammissione alla scuola dell'infanzia nell'ambito del sistema di servizi per la prima infanzia.

Art. 2. Obiettivi

La Federazione, con riferimento al Magistero della Chiesa, fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., della Comunità Europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana

Art. 3. Struttura della Federazione e contenuti del patto federativo

1 - La Federazione ha struttura democratica. I componenti degli Organi della Federazione prestano la propria attività istituzionale in modo volontario e gratuito. E' esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione tra i soggetti aderenti, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

2 - Alla Federazione regionale aderiscono le Federazioni provinciali costituite e operanti sul territorio della Regione Puglia.

3 - L'adesione alla Federazione regionale comporta l'accettazione del presente statuto e di quello della F.I.S.M. nazionale, comportamenti operativi coerenti con le finalità statutarie, realizzazione di attività adeguate alle esigenze delle scuole federate, puntuale assolvimento degli oneri federativi, a partire dal versamento della quota associativa.

Art. .4. Scopi e strumenti

1 – La Federazione regionale si propone fini di rappresentanza, servizio, coordinamento e tutela delle Federazioni provinciali.

In particolare:

- a) rappresenta le Federazioni provinciali e le scuole aderenti nei rapporti con le autorità civili e religiose della Regione Puglia;
- b) predispone e cura opportuni mezzi e servizi d'informazione che consentano e realizzino la corretta, tempestiva e omogenea applicazione delle normative in tutte le scuole aderenti;
- c) predispone un servizio per dialogare proficuamente con il M.I.U.R. – Direzione Regionale – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con la Regione Puglia, con le Amministrazioni Provinciali e Comunali (solo su richiesta delle Federazioni provinciali interessate) e con gli altri Enti pubblici e privati regionali per il miglioramento e il potenziamento delle scuole dell'infanzia e delle Federazioni provinciali;
- d) sollecita e propone con adeguata azione provvedimenti legislativi e interventi amministrativi ed economici a sostegno delle scuole aderenti;
- e) favorisce la qualificazione e la formazione permanente di quanti operano nella scuola dell'infanzia, mediante proprie iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- f) organizza un servizio di segreteria che coordini, orienti e aiuti le Federazioni provinciali a realizzare le proprie iniziative.

2 - La Federazione realizza i suoi scopi con gli strumenti più idonei, tra i quali centri servizi, la stampa di libri e pubblicazioni, la produzione e la distribuzione di stampati e strumenti multimediali.

3 - La Federazione riconosce agli associati la propria autonomia statutaria e amministrativa, ne rispetta e difende l'autonomia patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.

Art. 5. Consulente ecclesiastico

L'Autorità ecclesiastica regionale (Conferenza Episcopale Regionale) provvede alla nomina di un Consulente ecclesiastico.

Art. 6. Patrimonio sociale

1 - Il patrimonio della Federazione è costituito:

- dalle quote associative versate dalle Federazioni provinciali;
- da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- da eventuali avanzi di gestione;
- da lasciti, acquisti, donazioni di beni mobili e immobili.

2 - Non esiste fusione tra i beni della Federazione regionale e delle Federazioni provinciali aderenti. Ogni singolo associato rimane esclusivo titolare dei diritti e degli obblighi inerenti il proprio patrimonio e l'esercizio delle proprie attività, che devono rimanere sempre distinti da quelli della Federazione regionale.

Art.7. Contributi associativi

Gli associati sono tenuti al versamento di quote associative, approvate dal Consiglio regionale su proposta del Direttivo regionale.

Art.8. Gestione finanziaria

1 - La gestione finanziaria della Federazione è suddivisa in esercizi annuali aventi decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro la fine del quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il Direttivo regionale predispone il rendiconto consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'esercizio corrente e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2 - L'eventuale avanzo di gestione deve essere accantonato a riserva per le necessità future della Federazione. In nessun caso può essere utilizzato per fini diversi dagli scopi statutari.

TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 9. Organi della Federazione regionale

1 - Organi della Federazione sono:

- il Consiglio regionale;
- il Presidente regionale, eletto dal Consiglio nel suo seno;
- il Direttivo regionale;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato.

2 - Gli Organi della Federazione durano in carica quattro anni.

Art.10. Struttura del Consiglio regionale

1 - Il Consiglio regionale è costituito:

- a) dai Presidenti delle Federazioni provinciali;
- b) da un numero di consiglieri designati dai Consigli direttivi delle Federazioni provinciali in rapporto di un consigliere ogni 50 o frazione di 50 scuole aderenti;
- c) dal Consulente ecclesiastico regionale;
- d) dai Consiglieri nazionali della F.I.S.M. residenti nella regione;

Art.11. Funzionamento del Consiglio regionale

1 - Il Consiglio regionale è convocato, presieduto e rappresentato dal Presidente regionale.

2 - Le sedute sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3 - Ciascun membro ha diritto a un solo voto ed è ammessa delega solo tra i rappresentanti della stessa FISM provinciale.

4 - Le proposte messe in votazione si intendono approvate ove raccolgano la maggioranza dei presenti. Occorre, invece, la maggioranza del 50% più uno dei componenti per approvare le modifiche del presente statuto.

5 - Il Consiglio regionale viene convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo della gestione e del bilancio preventivo per l'esercizio corrente e viene convocato dal Presidente almeno sette giorni prima della riunione.

6 - Il Consiglio regionale ha compiti di servizio, coordinamento e rappresentanza delle Federazioni provinciali.

7 - La convocazione e il verbale del Consiglio regionale relativo all'elezione delle cariche regionali - da effettuarsi comunque alla presenza di un componente della Segreteria nazionale F.I.S.M. o di un incaricato della stessa - devono essere inviati alla F.I.S.M. nazionale da parte rispettivamente del Presidente "uscente" e del Presidente "entrante".

Art. 12. Attribuzioni del Consiglio regionale

1 - Il Consiglio regionale:

- a) Elegge il Presidente regionale e il Direttivo regionale;
- b) Nomina tra i consiglieri un vice presidente e un segretario-tesoriere;
- c) Approva il rendiconto consuntivo della gestione e il bilancio preventivo;
- d) Approva il piano di lavoro annuale;
- e) Approva le modifiche del presente statuto;
- f) Delibera sull'ammontare delle quote associative;
- g) Delibera iniziative tendenti a tutelare, sostenere e potenziare le attività delle Federazioni provinciali a favore delle scuole dell'infanzia e dei servizi per l'infanzia;
- h) Elegge, eventualmente, il Collegio dei Probiviri.

Art.13. Struttura del Direttivo regionale

1 - Il Direttivo regionale è costituito:

- a) dal Presidente regionale;
- b) da n.3 Consiglieri eletti dal Consiglio regionale;
- c) da un Vice presidente;
- d) dal Segretario-tesoriere;
- e) dal Consulente ecclesiastico regionale.

2 - Il Direttivo regionale si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 14. Attribuzione del Direttivo regionale

Al Direttivo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) Dare esecuzione alle delibere del Consiglio regionale e della Segreteria F.I.S.M. nazionale;
- b) Predisporre il rendiconto consuntivo della gestione e il bilancio preventivo;
- c) Proporre le modifiche al presente statuto;
- d) Proporre l'ammontare delle quote associative;
- e) Promuovere tutte le iniziative che saranno ritenute opportune per il potenziamento della Federazione.

Art.15. Attribuzioni del Presidente

- a) Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione regionale, gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Rappresenta l'unità della Federazione regionale, cura che l'attività della FISM si sviluppi secondo lo spirito e la lettera del presente Statuto e di quello nazionale; ha la responsabilità della politica federativa e ne dirige tutta l'attività;
- b) Convoca il Consiglio regionale e il Direttivo regionale, che presiede;

- c) Cura i rapporti con la Regione Puglia e tutti gli altri Enti regionali civili e religiosi, con le singole Federazioni provinciali e con la Federazione nazionale;
 - d) Firma la corrispondenza e gli atti.
- In caso di impedimento viene sostituito dal Vice presidente.

Art.16. Il Segretario-tesoriere

Il Segretario-tesoriere redige i verbali del Consiglio regionale e del Direttivo regionale. Cura le entrate e le uscite della Federazione. Cura la corrispondenza, la tenuta degli atti, l'inventario dei beni.

Art. 17. Collegio dei Probiviri

1 – Il Collegio dei Probiviri, laddove nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dal Consiglio regionale, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. E' presieduto dall'eletto con maggior numero di voti.

2 – Il Collegio ha funzioni di pacifico componimento di controversie e contestazioni tra Enti federati, relativamente al rapporto federativo, o tra essi e la FISM regionale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

3 - Le controversie saranno giudicate *ex bono et aequo* secondo procedure fissate dallo stesso collegio.

Art. 18. Perdita della qualità di federato

La qualità di federato si perde per estinzione giuridica, per rinuncia, per gravi e fondati motivi, per la non osservanza dell'art.3 del presente statuto.

Art. 19. Scioglimento

1 - Per lo scioglimento della Federazione è necessario la convocazione di un'apposita assemblea, con la presenza di almeno i due terzi dei rappresentanti degli associati e la deliberazione, a scheda segreta, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento della maggioranza assoluta degli associati.

2 - La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio direttivo, nella pienezza dei poteri e non in regime di *prorogatio*, o da un terzo degli associati.

Art. 20. Sede Operativa

La sede operativa e amministrativa della Federazione coincide di norma con la sede provinciale che esprime il Presidente. In questa sede confluiscono gli atti per l'archivio.

Art. 21. Norme conclusive

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento allo Statuto nazionale della F.I.S.M. e alle norme della legge italiana in materia di associazioni.